



IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile

Il Giudice monocratico, dott. Corrado Bonanzinga, sciogliendo la riserva ritenuta all'udienza del 15.06.2017, nella causa iscritta al N. 316 del Registro Generale 2017

TRA

nata a Benin City (Nigeria) luglio c.f.:

'RESIDENTE A elettivamente domiciliata a
Barcellona P.G. presso lo studio dell'avv. CAMPO ALESSANDRO suo difensore
come da mandato in atti; RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di Palermo, in persone del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,
presso i cui uffici in Messina via dei Mille is. 221 è domiciliata; RESISTENTE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso in riassunzione depositato il 19.01.2017 nata
a Benin City (Nigeria) esponeva che ella, rappresentata dalla madre,
esercitante in via esclusiva la responsabilità parentale aveva adito il Tribunale di
Palermo proponendo, ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 150/2011 e dell'art. 35 D. Lgs.
28.01.2008 n. 25 impugnazione avverso il provvedimento Prot. EST ME reso
nella seduta del 22.04.2016 e notificato il 10.05.2016 con il quale la Commissione
Territoriale di Palermo per il riconoscimento della protezione internazionale aveva
rigettato la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria, ritenendo che i fatti di persecuzione denunciati fossero
riconducibili a problematiche di natura privatistica, non fossero adeguatamente
dimostrati e non fossero riferibili all'attuale situazione esistente nel suo paese di
origine. Evidenziava che il Tribunale di Palermo, con ordinanza depositata il



16.11.2016, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio sulla base delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 159/2008 in quanto la ricorrente risultava domiciliata presso lo S.P.R.A.R. di Rodì Milici. Rilevava, poi, che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale, in quanto ella era stata perseguitata da un gruppo delinquenziale e dal patrigno per motivi di ordine sessuale e che, non avendo trovato adeguata tutela dalle autorità locali, era stata costretta a fuggire insieme alla madre, vivendo per qualche mese in Libia e giungendo quindi in Italia. Dichiarava, pertanto, la volontà di riassumere il giudizio, ribadendo le domande già svolte.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo, si costituiva sottolineando la correttezza del proprio operato e ribadendo le ragioni del diniego della protezione internazionale. Osservava che dall'audizione dell'interessata era emersa “una generica e reticente esposizione della vicenda, priva di dettagli utili a ricostruire in maniera circostanziata, coerente, completa e plausibile il vissuto della richiedente, denotandosi altresì una scarsa propensione della ragazza a collaborare con la Commissione nel chiarire aspetti rilevanti della sua fuga, quali le modalità del viaggio e del soggiorno in Libia”. Sottolineava, infine, che non si riscontravano nell'Edo State, da cui la richiedente proveniva, quelle condizioni di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno” suscettibili di esporre a rischio la vita o l'incolumità di civili e da giustificare la protezione sussidiaria.

All'udienza del 15.06.2017 il Giudice designato riservava la decisione.

Ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dalla ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato debba essere accolta.

Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento



di un permesso di natura umanitaria, già previsto nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998 ed attualmente riferibile a situazioni residuali, in cui sussistano ragioni umanitarie inidonee ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria, ad esempio perché correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, (Cass. civ. 18.02.2011 n. 4139). D'altro canto, la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine costituisce un limite sia per la cessazione dello status di protezione sussidiaria sia per la cessazione dello status di rifugiato quando le circostanze che hanno indotto il riconoscimento sono venute meno (art. 9 e 15 D. Lgs. n. 251 del 2007) e va valutata al fine dell'esame della domanda di protezione internazionale (art. 3 comma 4 D. Lgs. n. 251 del 2007).

L'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10" (lett. e dell'art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l'art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea.

Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. L'art. 7 D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 precisa, poi, che gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione



grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo.

Viceversa, l'art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese". L'art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i "danni gravi", considerando tali a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va, quindi, chiarito che le procedure relative all'accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette "Commissioni Territoriali", tutte le competenze valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti il del D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale è chiamata a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale e temporanea c.d. del permesso umanitario ex art. 5 comma 6 T.U. Immigrazione, mentre, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale in composizione monocratica, che giudica in camera di consiglio secondo le forme disciplinate dall'art. 19 D. Lgs. 150/2011.



L'opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa; inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all'autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l'esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.

Nel caso in esame, gli elementi di conoscenza acquisiti appaiono sufficienti per l'accoglimento della ricorrente diretta ad ottenere lo status di "rifugiato".

Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all'art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente.

Inoltre il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l'istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). Infatti, la norma sopra richiamata specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine". Infine, sempre l'art. 3 D. Lgs. 251/2007 stabilisce che "Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione



internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile". Ciò significa che l'onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere se, anche se non integralmente provate, risultino comunque plausibili, attendibili e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell'organo giudicante, su cui grava un obbligo di "cooperazione istruttoria", che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15).

Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d'ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l'attendibilità (come www.easo.europa.eu o www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt o www.unhcr.it o www.viaggiareassicuri.it o www.ecoi.net o www.refworld.org), pur dovendosi precisare che gli elementi di conoscenza forniti da tali siti potrebbero rivelarsi incompleti e non esaustivi.

Nella fattispecie in esame la ricorrente ha formulato tempestivamente la domanda di protezione internazionale, compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziarla. Ha spiegato che faceva parte di una famiglia modesta, che aveva abbandonato la frequenza scolastica a causa delle molestie subite da un gruppo di persone nel quale le ragazze andavano a prostituirsi e che ella non aveva mai conosciuto il padre che sarebbe morto quando ella era ancora in tenerissima età, mentre la madre viveva con altro uomo che aveva tentato di abusare di lei. Ha,



quindi, dichiarato che la madre aveva cercato di proteggerla dal patrigno ed entrambe si erano recate a vere presso una zia, ma il patrigno le aveva cercate anche lì, così inducendole a lasciare il paese. Ha, infine, riferito che la madre si rivolse ad un uomo che le aiutò a recarsi in Libia, dove racimolarono il denaro necessario per giungere in Italia sempre con l'aiuto di quell'uomo che le fece lavorare "facendo pulizie".

Orbene, la vicenda narrata dalla [redacted] contiene tutti gli elementi sintomatici del fenomeno della tratta di esseri umani, in un contesto di commercio sessuale, come peraltro espressamente ammesso dalla stessa amministrazione resistente. Come è noto, infatti, la tratta di persone indica il reclutamento, trasporto, trasferimento di persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità a scopo di sfruttamento, che può consistere nella prostituzione, nel lavoro forzato, nella schiavitù o in altre pratiche analoghe, mentre è irrilevante il consenso della vittima, nei casi in cui siano stati utilizzati i mezzi sopra indicati.

Infatti, nella fattispecie in esame emerge chiaramente che la [redacted] era una persona in una situazione di particolare vulnerabilità derivante dal fatto di essere donna vittima di violenza sessuale o comunque di approcci sessuali da parte del patrigno ed avvicinata sempre con finalità sessuali anche da altri gruppi organizzati. In tale contesto ella e la madre trovarono "aiuto" in un uomo che non solo le accompagnò durante il viaggio in Libia ma continuò a seguirle anche in tale Stato, procurando alle due donne dei "lavori" nelle "pulizie domestiche", che avrebbero dovuto servire esclusivamente a reperire le risorse per giungere in Italia. D'altronde, il racconto della [redacted] appare pienamente attendibile, anche se probabilmente, in parte reticente, e la stessa amministrazione, pur avendo affermato la non credibilità della ricorrente, ha sostenuto, con una evidente contraddizione, che la stessa fosse reticente nel narrare i particolari del suo vissuto, in tal modo sostanzialmente riconoscendo che effettivamente la ricorrente fosse stata verosimilmente vittima di condotte di sfruttamento. Infatti, la stessa amministrazione ha riconosciuto non solo l'esistenza di chiari indicatori di tratta, ma anche che, secondo i rapporti EASO e OIM, molte donne nigeriane sono vendute o trafficate, spesso con il consenso delle famiglie e nel loro percorso verso l'Europa sono portate e trattenute presso



“connection house” o “ghetti” in Libia, dove subiscono violenze sessuali e torture, proprio come narrato dalla [redacted]. Inoltre, il profilo delle potenziali vittime, in base ai suddetti rapporti EASO e OIM, è costituito da donne giovani appartenenti a famiglie disagiate, spesso prime figlie di famiglie numerose che dichiarano di non aver pagato nulla per il viaggio, che spesso compiono in gruppo o in compagnia di una persona più grande, come avvenuto per la [redacted] in base alle sue dichiarazioni (vedasi EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015, cit.; Rapporto sulle vittime di tratta nell’ambito dei flussi migratori misti in arrivo via mare aprile 2014 - ottobre 2015). Del tutto irrilevante è, invece, l’unico argomento utilizzato dall’amministrazione per escludere la possibilità di riconoscere la protezione internazionale, vale a dire la presunta reticenza della [redacted] nel narrare i particolari della sua vicenda. Infatti, la valutazione nel merito della domanda di asilo non può essere posta in collegamento con la volontà della vittima di fornire testimonianza nell’ambito di un procedimento contro i suoi sfruttatori, né può essere condizionata al contributo dato per identificare e perseguire i trafficanti.

Naturalmente non tutte le vittime di tratta rientrano nell’ambito della definizione di rifugiato, ma nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti previsti dal menzionato art. 2 D.Lgs. 251/2007.

Infatti, possono essere considerate persecuzioni le gravi violazioni dei diritti umani, cui la [redacted] è stata sottoposta, sostanzialmente privata della sua libertà e costretta a lavorare senza alcun compenso. Inoltre, bisogna considerare non solo la persecuzione vissuta dalla [redacted] nel corso della esperienza di tratta, ma anche quella cui andrebbe incontro se fosse rinviaa nel territorio nel quale è caduta vittima di tratta, e dove potrebbe subire nuovamente esperienze simili a quelle già provate. D’altronde, è pacifico che il reclutamento forzato o ingannevole di donne per fini di prostituzione è una forma di violenza legata al genere che sovente costituisce persecuzione, mentre la vicenda narrata dalla ricorrente rende evidente che le autorità del suo paese di origine non sono state in grado di proteggerla ed ancora oggi non sono dotate di strumenti efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno della tratta delle donne per fini di sfruttamento sessuale, come viene confermato dalle



gigantesche dimensioni della tratta a fini sessuali in Nigeria (vedi COI prima citata, redatta dall'EASO il 05.06.2017 e nel mese di ottobre 2015).

Sussiste, poi, anche il nesso causale tra la persecuzione ed i fattori previsti dalla legge come determinanti la persecuzione stessa, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato. Infatti, il necessario riferimento all'appartenenza ad un particolare gruppo sociale viene riscontrato nel caso in esame sulla base del rilievo che le donne costituiscono un sottoinsieme sociale di individui particolarmente vulnerabili (specie se provenienti da famiglie di basso livello sociale e vittime di violenza sessuale, come nel caso in esame), che possono facilmente divenire obiettivo dei trafficanti

Infine, non sono state neppure prospettate eventuali cause ostative alla concessione dello status di rifugiato, stabilite dagli artt. 10 e 12 D. Lgs. n. 251/2007 così come modificati dal D.L. 21.02.2014 n. 18 (quando vi siano fondati motivi per ritenere che lo straniero a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; b) abbia commesso al di fuori del territorio italiano prima di esservi ammesso, un reato grave, da valutare anche tenendo conto della pena prevista non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, ovvero abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità ed ai principi della Nazioni Unite; quando lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.).

Alla stregua delle superiori considerazioni va riconosciuto alla ricorrente lo status di rifugiato, mentre non occorre esaminare per il principio di assorbimento, le domande subordinate di protezione, pur dovendosi rilevate che nel contesto di appartenenza anche gli abusi di tipo sessuale maturati all'interno del nucleo familiare ben possono giustificare una forma di protezione internazionale (Cass. civ. 12.07.2017 n. 17193), tenuto conto che in Nigeria, come emerge dalle COI redatte dall'EASO e sopra menzionate, le violenze all'interno delle mura domestiche non trovano adeguata protezione nelle autorità locali.

Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali per l'obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti fondamento della domanda.



P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 316/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) Riconosce a _____ nata a Benin City (Nigeria)
lo status di rifugiato;
- b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Messina, li 14/07/2017

IL GIUDICE

(dott. Corrado Bonanzinga)

